

=====  
agenzia mensile di informazione sulle  
iniziative di base nell'università

UNIVERSITA'  
DEMOCRATICA

Spedizione in abbonamento postale gruppo III  
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984  
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta  
Redazione Via P. Paternostro, 41 90141 Palermo  
Co.Gra.S. Centro Stampa Ingegneria - Palermo = Abbon. annuale L.5.000  
=====

Novembre 1984  
Anno I - n.3

PARERE DEL CUN SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE DEL RUOLO DEI RICERCATORI (Nunzio Miraglia)

Nella scorsa seduta del 29-31 ottobre il CUN non è arrivato a definire il prescritto parere sulla bozza di disegno di legge. La commissione di lavoro sulla definizione del ruolo dei ricercatori è stata incaricata, sulla base di alcune indicazioni di fondo, di proporre alla prossima riunione ordinaria del CUN (22-24 novembre) un parere dettagliato sotto la forma di modifiche-emendamenti al testo presentato dal ministro. La commissione di lavoro del CUN si è già riunita l'8 e il 9 novembre e tornerà a riunirsi il 21 novembre.

L'orientamento espresso dal CUN è stato quello di rifiutare la messa ad esaurimento dei ricercatori confermati e l'introduzione di una fascia di formazione a termine e di ipotizzare invece la permanenza del ruolo dei ricercatori finalizzando il periodo di straordinariato alla formazione didattica e scientifica.

In tal modo risulta sempre più isolata l'ipotesi della reintroduzione di figure precarie e subalterne per la formazione del personale docente-ricercatore e dell'emarginazione degli attuali ricercatori. Tale posizione, sostenuta ancora soltanto dalla sezione universitaria della direzione del PCI e da alcuni dirigenti della CGIL, è stata già respinta, oltre che dai ricercatori, da tutti gli altri partiti (quelli di maggioranza, DP e PDUP) e da tutte le altre associazioni dell'università.

Il carattere permanente del ruolo dei ricercatori universitari mentre è condizione indispensabile per definire un ruolo docente e non subalterno non ne è però condizione sufficiente.

Ancora forte è, infatti, nel mondo accademico la posizione di chi non vuole che si riconosca ai ricercatori attività effettivamente svolta e punta a farne una figura di assistente alla didattica e alla ricerca.

Si tratta di posizioni tanto retrive e corporative che i loro stessi sostenitori non osano esporle pubblicamente, preferendo "lavorare" all'interno dei partiti e delle associazioni universitarie e, soprattutto per ora, nelle alte stanze del ministero. Questo gruppo di professori grettamente baronale preferisce far firmare al ministro i propri "documenti" (v. la prima bozza semiufficiale di aprile e la seconda ufficiale di luglio).

E l'attività di questi frequentatori ministeriali non è ancora finita: sottopongono ancora a continui "aggiustamenti" lo schema di disegno di legge riguardante i ricercatori. L'ultimo importante "ritocco" apportato pare sia quello di cancellare ogni possibilità di attribuire supplenze ai ricercatori.

L'attuale ministro Falcucci ha recentemente dimostrato di essere capace di separarsi dalla parte più conservatrice del mondo accademico e di schierarsi con coloro che spingono per il rinnovamento dell'università (v. il convegno sulla sperimentazione organizzativa tenutosi a Pisa a giugno). Perché lo stesso ministro non da prova di una qualche autonomia anche sulla questione dei ricercatori universitari sottraendo la "scrittura" del testo definitivo del disegno di legge ai professori ministeriali e promuovendo su questo tema un convegno della stessa ampiezza di quello sulla sperimentazione organizzativa?

La logica di casta che muove il fronte reazionario dei professori non è quella di far svolgere esclusivamente ai professori le attività per cui risultano pagati, ma bensì è quella di farne svolgere una parte (a loro discrezione) ai ricercatori senza però che ciò venga esplicitamente riconosciuto tra le mansioni ufficiali dei ricercatori stessi.

Un caso emblematico è costituito dalla relazione delle tesi di laurea. C'è una forte resistenza accademica a prevedere formalmente la possibilità che il ricercatore possa essere relatore di tesi di laurea e ciò nonostante che tutti gli operatori universitari sappiano che spesso sono i ricercatori, in piena sostanziale autonomia, ad assegnare l'argomento della tesi, a seguirne lo svolgimento e la stesura finale senza che agli interessati sia riconosciuto il diritto di essere formalmente relatori. Tutto ciò accade nonostante che nessuna legge definisca la figura del relatore di tesi.

E' anche in questo caso la prassi accademica a farsi legge, consentendo che in non pochi casi i professori si appropriino di una attività svolta da altri.

E' possibile sconfiggere l'arbitrio accademico? Le forze democratiche interne all'università e le forze politiche hanno una occasione (la legge di definizione del ruolo dei ricercatori) per impedire che ancora una volta sull'università sia la prepotenza della parte più conservatrice dei professori a legiferare.

=====  
PREMESSA

DOCUMENTO ELABORATO  
NEL MAGGIO 1984 DA  
ALCUNI PROFESSORI  
E RICERCATORI DI  
PISA E APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA DI  
ATENE DEI  
RICERCATORI

Questo che presentiamo è un documento che non ha, come usualmente avviene, la forma di una legge futura, né quella di una piattaforma di trattativa, anche se vuole suggerire ipotesi concrete e obiettivi specifici. Esso intende però in primo luogo proporre alcuni lineamenti generali sul riassetto dell'università a tre anni dalla fase di sperimentazione della legge 382. I motivi di tale scelta sono suggeriti da una constatazione elementare: negli ultimi anni si è verificata una chiusura della discussione sul punto cruciale rispetto al quale è fondamentale operare un confronto ed è decisivo scegliere obiettivi e proposte indirizzate complessivamente all'università suoi fini e suoi compiti.

E' dato quasi per scontato che la revisione della legge riguarderà aggiustamenti su punti specifici, mentre nessuna forza politica affronta esplicitamente il problema del rapporto che c'è e ci sarà evidentemente tra il modo in cui saranno risolti problemi come quello dei dipartimenti o dei ricercatori e il modo di configurare nel suo complesso la struttura universitaria, lasciando alla gestione governativa le scelte complessive di fondo.

Accettare tale situazione vuol dire in ogni caso accettare un grave cedimento sia sul piano generale, sia sugli obiettivi specifici e significa impedire di fatto ogni possibilità di reale confronto politico. Noi siamo convinti che solo partendo dalle linee generali è possibile motivare e portare avanti delle scelte ed una linea rivendicativa sui dipartimenti, sui ricercatori, sul reclutamento, sulla formazione, incidendo sull'alternativa tra prospettive di rinnovamento e la realtà di conservazione attuale.

Questi problemi sono resi più complessi dal fatto che l'università si trova in una situazione di parziale trasformazione risultante sia dalla applicazione della 382, sia dalla rapida evoluzione dei metodi di formazione, delle figure professionali e della organizzazione della cultura e della ricerca scientifica in generale. Ogni intervento oggi, anche settoriale, ha quindi ampie implicazioni per l'intero assetto dell'università e della ricerca e si qualifica perciò politicamente anche quando si nasconde dietro spinte corporative o provvedimenti di ordinaria amministrazione.

Discutiamo quindi degli obiettivi e dei problemi entro tale contesto e confrontiamoci a partire da ciò.

#### LA FUNZIONE DELL'UNIVERSITA' OGGI

A circa tre anni dall'attuazione della 382 appare indispensabile discutere il problema dell'Università nel quadro più generale dei mutamenti che hanno luogo sia in seno alla società che al sapere scientifico riprendendo un dibattito lasciato ai margini dopo l'approvazione della legge.

E' un fatto che tanto il sistema produttivo, quanto quello formativo, quanto più in generale la stessa strutturazione della forma di vita sociale, stanno rapidamente evolvendo.

Per esempio lo sviluppo di calcolatori, comunicazioni, scienze informatiche, stanno indubbiamente modificando l'organizzazione industriale, trasformando le professioni, smantellando i vecchi sistemi educativi e formativi. I caratteri di questa evoluzione non sono in sé positivi e, come sempre, il problema che si presenta è la valutazione delle possibilità che si aprono; in ogni caso si tratta di una realtà con cui l'organizzazione della cultura e della ricerca (in particolare l'università) è costretta a confrontarsi a tempi molto brevi.

La 382 ha fornito un quadro di riferimento entro cui le più diverse sperimentazioni sono state possibili: settori più efficienti e/o legati a situazioni produttive o ad ambienti di ricerca internazionali si sono di solito strutturate in dipartimenti. Situazioni più arretrate hanno mantenuto le vecchie strutture di istituto. Nelle prime, nonostante il caos dei meccanismi di reclutamento, i processi di formazione e di inserimento nel lavoro (di ricerca e/o didattico) di nuove forze è andato avanti pur con molte contraddizioni, nelle seconde c'è stato una crescente divaricazione tra le fasce alte e basse e si è verificata la tendenza a riprodurre figure non molto diverse da quelle dell'antico assistente volontario o comunque dei portaborse dei cattedratici.

Noi riteniamo oggi necessario rivedere l'organizzazione del lavoro universitario sia nel campo della ricerca che in quello della didattica. Partendo da ciò che caratterizza

maggiormente l'università, cioè l'intreccio tra funzione docente e ricerca (principale garanzia di continuità e di socializzazione del sapere universitario)

I parametri fondamentali di questa revisione devono essere:

- la generalizzazione dell'esperienza dei dipartimenti;
- una politica degli organici svincolata dal numero degli insegnamenti (organico integrato);
- l'istituzione di aree ampie di titolarità;
- il riconoscimento dell'omogeneità di mansioni che si realizza all'interno del dipartimento tra tutto il personale docente e ricercatore.

#### L'UNIVERSITA' E LA RICERCA SCIENTIFICA

Oggi giorno manca completamente ogni forma di programmazione della ricerca scientifica, sia a livello pubblico che privato e non esiste nemmeno un tentativo di porre questo problema in concreto.

L'università in particolare è caratterizzata da una estrema disomogeneità della produzione scientifica. Si va da settori dove gli interessi personali organizzati in corporazione svuotano le strutture di ricerca di ogni significato (vedi per esempio la massima parte delle facoltà di medicina, giurisprudenza, ecc.) ad altri legati a settori più produttivi, strutturati in modo relativamente efficiente e riconosciuti a livello internazionale.

Anche in questi casi, però, la mancanza totale di una analisi su scopi e finalità della ricerca, fanno sì che sia la corporazione stessa al suo interno a autogiustificare il proprio lavoro e a proporre i metodi e i parametri di giudizio che dietro gli interessi generali e "ovviamente indiscutibili" della scienza perpetuano in forma cristallizzata l'organizzazione del potere accademico.

Alcuni possibili parametri di giudizio e di analisi potrebbero essere l'impatto della ricerca sui settori produttivi a livello nazionale e internazionale, l'analisi del rapporto tra università e paese, tra meccanismi attuali di formazione scientifica e professionale e mercato del lavoro.

E' chiaro che questo breve documento non può rispondere a questi interrogativi, ma sarebbe già molto poter sollevare il problema e riprendere la discussione su questi argomenti.

Da questo punto di vista la legge 382, nonostante limiti e incongruenze, ha indubbiamente favorito la possibilità di sperimentare forme diverse di organizzazione e di utilizzazione del personale ad essa preposta.

La definizione delle strutture dipartimentali, la periodica verifica del lavoro svolto (verifica a cui curiosamente anche nelle situazioni più "produttive" nessuno intende realmente sottoporsi) forniscono importanti strumenti potenzialmente positivi. Questi strumenti sono stati usati finora in modo solo molto parziale.

Riteniamo quindi che un primo obiettivo sia consolidare la costruzione dei dipartimenti, rendendo irreversibile il processo in atto, favorendo l'ulteriore nascita di esperienze dipartimentali, facendole diventare strutture produttive portanti del tessuto,

universitario, finanziandole a tale scopo in modo privilegiato, e sottoponendole a verifica reale nell'ambito di una più ampia programmazione. In questa fase dovrebbero essere promossi tutti i rapporti interdipartimentali ritenuti idonei a garantire un corretto avvio e/o evoluzione di linee di ricerca e di articolari insegnamenti.

Da una concezione del dipartimento come unità produttiva non chiusa in sé stessa discende la necessità di reinterpretare e ridefinire l'interazione tra Università e sistema Ricerca e Sviluppo nel suo complesso ed Enti di Ricerca Pubblici in particolare. L'ampia interazione con questi ultimi deve sollecitare una applicazione più corretta degli strumenti previsti nella 382 (rete convenzionale) ed un loro adeguamento, fermo restando che le esigenze degli Enti non si esauriscono nella pur necessaria interazione col sistema universitario né tanto meno possono essere soddisfatte tutte all'interno delle leggi per l'università.

E' quindi improrogabile una riflessione ed una proposta sulla mobilità, stato giuridico, assetto strutturale ed istituzionale della Ricerca Pubblica. Inoltre in una fase in cui si sta ridefinendo il sistema Ricerca e Sviluppo nel nostro paese c'è l'esigenza di ricostruire una base culturale e propositiva che investa direttamente la componente universitaria per il suo ruolo insostituibile. L'obiettivo è quindi quello di sollecitare una riflessione che partendo dalla giusta e fondata distinzione tra Ricerca Scientifica e Tecnologica tocchi il problema di fondo che è quello del rapporto domanda/offerta di questi fattori nel nostro paese.

## L'UNIVERSITA' E LA DIDATTICA

La didattica determina i meccanismi di formazione professionale e di accrescimento culturale e oggi in particolare deve rispondere alla richiesta pressante di nuovi profili professionali e di rinnovamento di quelli tradizionali.

Le carenze della didattica universitaria sono ammesse da tutti ma i modi di affrontarle sono molto diversi fra loro: da più parti si denuncia la "polverizzazione degli insegnamenti" ed in effetti in molti corsi di laurea universitari si constata un affastellarsi di materie e sottomaterie in una casistica ai limiti del ridicolo. Ma come viene affrontato questo problema?

E' evidente che con l'attuale forma della titolarità della cattedra si è costretti ad inventare nuove materie o a dare titoli diversi alle stesse materie per giustificare l'insegnamento e quindi il posto di lavoro di una persona. Peggio ancora talvolta la "polverizzazione" viene criticata, ma solo per tornare ad un modello superato ed inutile di distinzione tra insegnamenti di serie A e di serie B (fondamentali e complementari).

Questo problema va superato invece distinguendo gli insegnamenti dagli insegnanti: col permanere della titolarità della cattedra vi sono oggi troppi insegnamenti ma pochi insegnanti. Non si tratta di un paradosso: se vi sono corsi che servono solo a dare un posto a un docente e non hanno alcuna finalità didattica e scientifica, molti corsi, specialmente dei primi anni sono sovraffollati di studenti e privi di ogni funzionalità.

Si tratta quindi di spezzare la titolarità di singole discipline come struttura portante dell'insegnamento universitario, e questo per diverse ragioni.

La titolarità della cattedra corrisponde infatti a un modo scorretto di attuare il rapporto didattica ricerca in quanto ogni nuova specializzazione deve forzatamente indurre in parallelo un aumento delle materie e dei corsi di insegnamento. Ne risulta una situazione assurda in quanto i titoli di insegnamento così moltiplicati divengono ben presto obsoleti rispetto ai nuovi campi del sapere e ai nuovi oggetti scientifici, e contrastano con la tendenza dell'attuale sviluppo della ricerca scientifica ad individuare settori sempre più specialistici unificando e generalizzando nel contempo i linguaggi e i metodi che ad essi competono.

Dal punto di vista strettamente formativo poi l'attuale ordinamento didattico appare connotato da una estrema rigidità, incapace di adeguarsi alla domanda di qualificazione che proviene dal mercato del lavoro e ancora meno di assolvere alla funzione di stimolare nuovi livelli di professionalità, di indurre una nuova domanda di conoscenza e di produzione, di ridefinire campi del sapere e nuovi operatori.

Il principale fattore di blocco è costituito dalla struttura disciplinare del corso cattedratico annuale, modulo unico dell'insegnamento universitario. Tutte le altre attività didattiche vengono infatti tuttora concepite come forme di assistenza al corso che resta l'unico punto di riferimento per il sistema valutativo basato unicamente sull'esame tradizionale.

In realtà per un insegnamento efficiente è necessario garantire la massima flessibilità dei curricula universitari a cui deve corrispondere una pluralità di moduli didattici complementari ed integrati secondo le finalità professionali e scientifiche (solo così una eventuale revisione dei titoli di studio può essere innovativa e non ridursi ad una ulteriore gerarchizzazione comprensiva dei livelli più dequalificati). Solo tale pluralità può permettere allo studente di seguire più strettamente l'attività di ricerca attraverso seminari e di acquisire le nozioni di base e le metodologie essenziali attraverso attività guidate ed esercitazioni e consentire inoltre una riforma del sistema valutativo basato su prove più approfondite e personali di quanto non sia l'esame attuale.

Va da sé infatti che, nel prevedere l'estensione e l'articolazione di modalità didattiche diverse e coordinate al corso annuale, esse devono effettivamente essere sganciate dal ruolo subordinato, non complementare ma "tappabuchi", che esse hanno tradizionalmente finora avuto nell'università italiana e non devono essere ghettizzate come attività di una unica figura giuridica alla quale magari non si riconosce nemmeno la funzione docente.

Si deve prevedere una programmazione periodica dell'offerta didattica da parte di consigli di dipartimento e di corso di laurea che tenga conto sia dell'offerta scientifica del corpo docente sia della necessità della qualificazione professionale. Ciò comporta l'istituzione di aree di titolarità in cui i docenti vengano inquadrati non più per singole

cattedre ma secondo aree disciplinari ampie, definite dal CUN (per ciò che concerne attuali ordinari ed associati sulla base della pertinenza a tali aree delle titolarità).

Non si tratta quindi di sventolare la bandiera della "abolizione di ogni titolarità" ma di introdurre nell'organizzazione didattica una titolarità ampia, misurata sulle esigenze formative, entro cui, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento, il docente è tenuto a

fornire la propria offerta didattica secondo le competenze.

La situazione qui delineata richiede urgentemente adeguati interventi legislativi che devono convergere secondo tre linee:

a) una riforma dei curricula e dei titoli di studio con introduzione di aree di titolarità allargata

b) l'istituzione di una terza fascia docente nel ruolo docente unico, che inquadri automaticamente secondo aree di titolarità le figure che svolgono attività didattiche e di ricerca nei ruoli universitari come gli attuali ricercatori e riapra in forma consistente, non casuale, né subalterna e precaria il reclutamento

c) forme articolate di incentivazione alle recenti aggregazioni dipartimentali, intese a sostanziare la sperimentazione secondo una effettiva funzione di programmazione della attività di ricerca che costituisca il punto di riferimento essenziale per l'attività del consiglio di corso di laurea (organizzazione della didattica).

### TERZA FASCIA DOCENTE E RECLUTAMENTO

Per motivare l'opportunità di un terza fascia nel ruolo unico docente, attualmente articolato nelle due fasce di ordinari ed associati si possono aggiungere alcune riflessioni a quelle già svolte.

Innanzitutto una premessa: l'istituzione dell'attuale ruolo di ricercatore (ruolo sperimentale) e l'avviamento della sperimentazione dipartimentale con la legge 28, sono stati atti legislativi contemporanei e contestuali. Questo elemento non va dimenticato perché ha consentito in linea di principio lo sganciamento dell'attività di ricerca e di tutta una serie di forme di didattica dalla sovranità della cattedra, per rapportarlo ad una struttura organizzativa complessiva quale il dipartimento ed è un dato di fatto che anche una figura come quella del ricercatore, dai contorni giuridici incerti, gode di una autonomia tanto più ampia e riconosciuta, nella ricerca, nei finanziamenti, nell'organizzazione dei contenuti e dei metodi della didattica, laddove i dipartimenti sono istituiti ed operanti.

Detto questo non ci sembra opportuno distinguere con una ulteriore stratificazione di figure la soluzione relativa agli sbocchi degli attuali ricercatori dalle modalità del reclutamento universitario (e oggi è quanto mai urgente riaprire il reclutamento). Dopo quattro o più anni di università ed eventualmente altrettanti di dottorato di ricerca si deve prevedere in una università funzionante, la possibilità di concorsi nazionali per titoli ed esami per il reclutamento alla docenza. Tale reclutamento non deve infatti avvenire in forme casuali che ripropongono figure precarie, ma deve essere un momento di inserimento nell'università a pieno titolo, e cioè nell'integrità delle sue funzioni di didattica e di ricerca. Il reclutamento deve dunque avvenire in un ruolo docente di terza fascia (prevedendo un periodo di conferma di tre anni).

L'istituzione di una terza fascia nel ruolo unico docente è l'unica soluzione legislativa nel contesto attuale dell'università italiana che non istituzionalizzi ghetti o figure subalterne.

Il ruolo docente deve essere unico e cioè devono essere omogenee le mansioni degli operatori universitari preposti alla docenza perché una struttura moderna di ricerca e formazione non deve avere al suo interno forme di subordinazione gregaria. Ma unicità del ruolo docente non può ridursi a difendere l'assetto della docenza così come è come se fosse l'ultima spiaggia. Se è stata una conquista importante l'articolazione di un ruolo unico in due fasce analoghe per mansioni, ciò non deve impedire ora di affrontare in maniera conseguente il reclutamento e lo sbocco degli attuali ricercatori.

Non è mantenendo fuori dai ruoli della docenza operatori ambigualmente definiti, giovani studiosi precariamente reclutati che si garantisce lo scorrimento nelle fasce docenti e fra di esse. Concorsi, scorrimenti si razionalizzano definendo un ruolo docente che garantisca la piena valorizzazione delle figure che ad esso accedono facendo della differenziazione interna di livelli e di responsabilità un elemento di flessibilità, uno stimolo alla produttività e alla qualificazione.

### IL DOTTORATO DI RICERCA

Il dottorato di ricerca deve essere considerato come il canale di formazione alla ricerca scientifica che potrà avere sbocchi sia nella carriera universitaria sia in altre professionalità ove è richiesta una data qualificazione nella ricerca.

Non si può invece considerare questa figura come un canale di reclutamento per l'università in primo luogo perché la qualifica data dal dottorato non deve necessariamente trovare nell'università il proprio unico sbocco, in secondo luogo perché ciò finirebbe ancora una volta col prefigurare la costituzione di un precariato universitario.

Il dottorato di ricerca così come oggi è organizzato non sembra rispondere a tale finalità. Le difficoltà che stanno emergendo, e non solo quelle di ordine burocratico, mostrano la scarsa definizione dei compiti del dottorando, la poca sensibilità verso i fini di questa figura, il pericolo che a compiti e finalità si frappongano disagi ed ostacoli tesi più a scoraggiare che a favorire la formazione alla ricerca scientifica.

D'altra parte, come si è già detto, dopo gli anni di università e i successivi anni di dottorato non ha alcun senso prolungare artificiosamente il canale di formazione, e nello stesso tempo, bisogna prevedere sbocchi adeguati da subito.

Una delle ragioni forti della proposta di una terza fascia docente, intesa anche come fascia di reclutamento, sta appunto nel garantire nel modo più semplice ed agevole ai fini dell'immissione di forze nuove nella ricerca scientifica, uno sbocco che non si presenti ancora una volta come un rinvio dell'espletamento reale della professionalità acquisita.

D'altra parte con l'attuale situazione dell'organico universitario pensare che i dottorandi troveranno il loro sbocco naturale nella fascia degli associati è pura illusione (o ipocrisia). Di fatto l'esistenza dei ricercatori che già premono sui concorsi per associato, il numero limitato dei posti messi a concorso per ogni tornata, la loro non sicura attuazione, i tempi comunque lunghi delle tornate concorsuali rendono difficile e scoraggiante la situazione del dottorando di ricerca, con tutto quello che ciò significa dal punto di vista del ricambio futuro del personale qualificato alla ricerca.

## UN "POSSIBILE" PROGETTO

Sulla base delle precedenti argomentazioni è opportuno a questo punto delineare un modello di organizzazione dell'università che possa essere preso come asse di riferimento per quegli interventi legislativi che dovranno portare a compimento il processo di riforma avviato dalla legge 28.

### 1. Strutture dipartimentali

L'università dovrà essere interamente strutturata in dipartimenti. Il dipartimento possiede una struttura amministrativa autonoma e il consiglio di dipartimento ha il compito di promuovere, organizzare e verificare l'attività didattica, scientifica e di servizio dei propri afferenti e di programmare la ricerca scientifica del dipartimento. Naturalmente il dipartimento deve coordinarsi con i consigli di corso di laurea e con le scuole di specializzazione e di perfezionamento al fine di adeguare i meccanismi di formazione e riqualificazione alle esigenze del mercato del lavoro (nuove professionalità) e a quelle dello sviluppo della ricerca scientifica.

### 2. Organico del dipartimento

Il dipartimento deve disporre di un organico proprio, composto da docenti/ricercatori e da personale non docente, adeguato all'impegno complessivo delle attività sopra definite. Le richieste motivate di nuovo personale docente/ricercatore, vanno direttamente inoltrate al ministero P.I. dopo aver acquisito il parere del CUN. Il consiglio di Amministrazione dell'università sulla base delle esigenze delle diverse strutture dell'ateneo, formula richieste di nuovi posti di personale non-docente al M.P.I. e ne cura poi l'assunzione e la corretta distribuzione.

Sono abolite le facoltà e il senato accademico, che nella nuova strutturazione risulterebbero superflui se non addirittura antifunzionali (come di fatto comincia a vedersi là dove sono stati avviati i dipartimenti). Le competenze del senato accademico sono assunte dal collegio dei direttori di dipartimento e dal collegio dei presidenti di corso di laurea.

### 3. Ruolo unico del docente/ricercatore

E' istituito un ruolo unico di docente/ricercatore, articolato in tre fasce.

Nella prima fascia vengono inquadrati gli attuali ordinari, nella seconda gli attuali associati, nella terza gli attuali ricercatori.

Ogni due anni, sulla base delle richieste avanzate dal dipartimento e accolte dal CUN, vengono banditi concorsi nazionali per le tre figure del ruolo di docente/ricercatore. I concorsi relativi alle prime due fasce sono concorsi per titoli, il concorso di reclutamento nella terza fascia è concorso nazionale per titoli ed esami. In ogni caso il reclutamento nel ruolo di docente/ricercatore, qualunque sia la fascia di primo accesso prevede un periodo di conferma di tre anni (straordinariato). E' invece esclusa la conferma nel caso di passaggio da una fascia all'altra dello stesso ruolo.

### 4. Unicità della funzione di docente/ricercatore

La funzione del docente ricercatore è unica. Essa consiste nell'assolvimento dei compiti didattici che, anno per anno, il consiglio di dipartimento, sulla base delle singole competenze e sentito l'interessato, affida ad ogni docente/ricercatore, e nell'espletamento dell'attività di ricerca che nel rispetto della piena autonomia scientifica, ogni docente/ricercatore concorda con il proprio consiglio di dipartimento nel quadro delle attività programmate ogni anno dal dipartimento stesso. L'intero carico didattico del dipartimento, determinato dalle esigenze dei corsi di laurea, scuole di specializzazione, di specialità e di perfezionamento, che ad esso in tutto o in parte fanno riferimento, viene ripartita con criteri di equità tra i singoli docente/ricercatore delle tre fasce tenendo conto della diversa esperienza e collocazione, della necessità di favorire un maggiore impegno nella ricerca dei più giovani e prevedendo anche, a rotazione e su richiesta dell'interessato, la concessione di periodi di esonero dall'attività didattica per motivati impegni nel campo scientifico.

### 5. L'organico di docente/ricercatore

Quanto precede ha come presupposto l'abolizione della titolarità dell'insegnamento. L'organico del ruolo di docente/ricercatore di ogni dipartimento sarà basato non più sul numero dei corsi attivati, bensì sull'impegno complessivo nella didattica e nella ricerca della struttura stessa (carico didattico, impegni scientifici, contratti di ricerca in conto terzi, finanziamenti per la ricerca globalmente ottenuti ecc.) Le richieste saranno valgate dal CUN che esprimerà parere vincolante anche sulla base della programmazione nazionale.

### 6. Procedure concorsuali

I posti delle prime due fasce disponibili presso ogni dipartimento a seguito di un bando di concorso nazionale vengono assegnati a i vincitori secondo le seguenti procedure:

a) prioritariamente, ai vincitori di concorso, già facenti parte dell'organico docente del dipartimento, che ne abbiano fatto richiesta. Nel caso che i posti disponibili siano inferiori in numero al numero dei richiedenti "interni", tali posti verranno assegnati tenendo conto esclusivamente della graduatoria nazionale formulata dalla commissione giudicatrice.

b) Il consiglio di dipartimento è tenuto a ricoprire tramite chiamata gli eventuali posti ancora disponibili tra quelli banditi, fino ad esaurimento di coloro che, in quanto vincitori del concorso nazionale ne abbiano fatto richiesta (richiedenti esterni).

c) Se, una volta espletate le procedure di cui ai punti a) e b), dovesse verificarsi che ad alcuni vincitori di concorso non sia stata attribuita la sede, tale attribuzione sarà compito del ministero P.I. sulla base delle preferenze espresse dagli interessati e tenendo conto della graduatoria nazionale.

Per i vincitori del concorso nazionale a posti di terza fascia si applicano le procedure di cui ai punti b) e c)

**MOZIONE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI RICERCATORI  
DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA - 17/10/1984**

In occasione della discussione da parte del C.U.N. dello schema di disegno di legge sulla definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari, i ricercatori dell'Università di Padova ribadiscono che qualsiasi proposta sull'argomento deve basarsi su alcuni punti fondamentali.

- a) **Carattere permanente del ruolo;**
- b) **Riconoscimento esplicito della funzione docente del ricercatore universitario;**
- c) **Conferma e arricchimento dell'autonomia del ricercatore sia nell'attività scientifica che in quella didattica;**
- d) **Individuazione del ruolo del ricercatore come ruolo di reclutamento del personale docente-ricercatore nell'Università**

I ricercatori dell'Università di Padova danno pertanto un giudizio nettamente negativo sullo schema di disegno di legge ministeriale, che non riconosce ai ricercatori la funzione docente svolta e si muove ancora nella logica di individuare nel ricercatore una figura da utilizzare in modo subalterno per colmare le carenze della struttura universitaria.

In particolare lo schema di d.d.l.:

1) limita ulteriormente l'autonomia didattica e scientifica dei ricercatori, attribuendo al direttore di Dipartimento o di istituto la definizione della loro attività didattica e di ricerca, accentuando tra l'altro il carattere "non docente" del ruolo (art. 9);

2) impone 36 ore settimanali ai ricercatori straordinari, che vengono totalmente esclusi dalla didattica (art. 8 e 9); in questo modo si crea il paradosso di un periodo di straordinario (e quindi di formazione) durante il quale al ricercatore è preclusa la possibilità di formarsi in una delle due attività che sarà chiamato a svolgere nel corso della sua futura carriera;

3) non qualifica le mansioni didattiche dei ricercatori, ma addirittura si preoccupa di limitare il diritto di partecipazione agli esami di profitto; la possibilità stessa di svolgere supplenze (che pure accoglie una richiesta più volte presentata dai ricercatori) è rongegnata in modo tale da assegnare ad essi una funzione "tappabuchi", per il più a titolo gratuito (art. 8).

4) riconferma (art. 16) la sostanziale differenza tra ricercatori e professori di ruolo al momento della verifica periodica dell'attività scientifica;

5) disattende completamente la richiesta di aggancio al trattamento economico dei professori di ruolo;

6) introduce per gli attuali ricercatori confermati la possibilità di optare per il tempo definito (rendendo però irreversibile tale scelta) senza incentivare il tempo pieno e decurtando lo stipendio di quelli a tempo definito, a differenza di quanto avviene per i professori di ruolo (art. 21); per i futuri ricercatori confermati la scelta del tempo definito si traduce, dopo cinque anni, addirittura in autoliquidamento (art. 7);

7) disattende quasi tutte le richieste dei ricercatori concernenti la partecipazione agli organi dell'Università (art. 13);

8) continua ad escludere la presenza di un ricercatore confermato nelle commissioni giudicatrici per i concorsi a ricercatore e per i giudizi di conferma (artt. 4 e 6).

Coerentemente con le critiche ora esposte e basandosi sui quattro punti enunciati all'inizio, l'Assemblea richiede ai membri del Consiglio Universitario Nazionale di sostenere le seguenti richieste di modifica al testo del d.d.l. ministeriale:

ARTICOLO	MODIFICA
6 commi 1 e 2	La commissione per il giudizio di conferma deve essere composta come quella per il concorso (vedi art. 4)
6 comma 5	Ripristino della possibilità di un secondo giudizio di conferma (già prevista nel DPR 382/80, art. 31 comma 3)
6 comma 6	Dopo "dottore di ricerca" inserire "o di titolo estero equivalente"
7	L'articolo va interamente modificato, e deve prevedere per il ricercatore confermato il diritto di opzione tra tempo pieno e tempo definito con le stesse modalità e gli stessi incentivi economici dei professori di ruolo (DPR 382/80, artt. 11 e 22) e per il ricercatore straordinario l'obbligo del tempo pieno
8 comma 1	Cassare
8 comma 3	Dopo le parole "corsi attivati e attività di seminario" aggiungere: "nei corsi di laurea, di dottorato e di specializzazione. I ricercatori confermati partecipano in quanto tali alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea, e possono essere relatori di tesi"

6 comma 3	La parte relativa all'assegnazione di supplenze va modificata in modo da prevedere per i ricercatori le stesse modalità di attribuzione adottate per i professori di ruolo.
8 comma 4	dopo le parole "definite annualmente", aggiungere: "con il consenso dell'interessato,"
8 comma 5	Cassare
8	Aggiungere alla fine un comma che preveda per i ricercatori straordinari le stesse funzioni dei ricercatori confermati, con le modalità descritte ai commi precedenti, con l'esclusione dell'accesso diretto ai fondi per la ricerca scientifica (comma 1) e dell'attribuzione di supplenze e incarichi (comma 3)
9 comma 1	Cassare
9 comma 2	Dopo le parole "per non più di 250 ore annue", inserire "mentre il ricercatore straordinario è tenuto ad un impegno per non più di 150 ore annue"
9 comma 3	Dopo le parole "il ricercatore" togliere "confermato"
9 comma 4	Cassare
13	Per tutti gli organi di gestione locali e nazionali per i quali è prevista una rappresentanza, tale rappresentanza deve essere pari alla metà del numero dei professori di ruolo presenti nell'organismo stesso. Inoltre l'elettorato passivo deve essere riservato a tutti i ricercatori a tempo pieno (siano essi straordinari o confermati)
15 comma 1	Dopo le parole "i ricercatori" togliere "confermati"
21 commi 1,2,3	Cassare

E' necessario infine introdurre un'apposita norma che disciplini il trattamento economico dei ricercatori, prevedendo che lo stipendio base sia pari al 70 per cento di quello dei professori associati a pari anzianità.

**A sostegno delle richieste contenute in questa mozione l'Assemblea dei ricercatori dell'Università di Padova aderisce allo stato di agitazione proclamato dall'Assemblea Nazionale dei Ricercatori.**

PADOVA, 17 OTTOBRE 1984  
Documento inviato a tutti i membri del CUN

27.10.84 VICE PRESIDENTE CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE C/O MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE VIALE TRASTEVERE 00153 ROMA. RICERCATORI UNIVERSITA BARI ESAMINATO SCHEMA D.D.L. MINISTERIALE CONFERMANO PRECEDENTI RICHIESTE CIRCA RICONOSCIMENTO FUNZIONE DOCENTE CON ACCESSO INSEGNAMENTO SENZA TITOLARIETA RUOLO A REGIME ELETTORATO ATTIVO COMPATIBILITA COME ORDINARI E ASSOCIATI. DATA ATTUALE SITUAZIONE UNIVERSITA CHIEDONO IMMEDIATO STRALCIO PER PROSSIMO ANNO ACCADEMICO 1984/85 PER EVITARE BLOCCO ATTIVITA CIRCA: 1) PARTECIPAZIONE PIENO TITOLO COMMISSIONI ESAMI PROFITTO E LAUREA 2) ASSEGNAZIONE AFFIDAMENTO E SUPPLENZA INSEGNAMENTO SCUOLE SPECIALIZZAZIONE E FINI SPECIALI 3) ELETTORATO ATTIVO RETTORE PRESIDI PRESIDENTI C.C.L. E AUMENTO RAPPRESENTANZE ORGANI GOVERNO UNIVERSITA PROCLAMANO STATO AGITAZIONE RICERCATORI BARI

MERCOLEDI' 28 novembre 1984 alle ore 15 a BOLOGNA presso la facoltà di Magistero in via Zamboni, 34 (°) è convocata una RIUNIONE DEI RICERCATORI DEL CENTRO-NORD. Alla riunione parteciperà Nunzio Miraglia rappresentante dei ricercatori al CUN O.d.g.: 1. Parere del CUN sulla bozza di disegno di legge riguardante la definizione del ruolo dei ricercatori. 2. Posizioni dei partiti e delle associazioni universitarie. 3. Iter parlamentare e iniziative. (°) dalla stazione prendere il 37 e scendere alla seconda fermata di via Irnerio

Le spese di stampa e spedizione di "Università Democratica" sono sostenute con la sottoscrizione tra il personale universitario. Coloro che desiderano cominciare o continuare a ricevere l'"Agenzia" sono pregati di dare un contributo. Inviare, con vaglia postale o assegno non trasferibile, a Nunzio Miraglia c/o Istituto di Scienza delle Costruzioni-Ingegneria-Viale delle Scienze-90128 Palermo

"Università Democratica" è inviata ai gruppi parlamentari, ai membri delle commissioni istruttorie del Senato e della Camera, ai partiti, al ministero, ai membri del CUN, ai rettori, ai presidi, ai presidenti delle commissioni di ateneo, ai quotidiani, alle agenzie stampa, alle associazioni dell'Università